

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI	
Servizio commercio e cooperativo	commercio@regione.fvg.it cooperazione@regione.fvg.it tel + 39 040 377 2405 - 040 377 2563 fax + 39 040 377 2446 - 040 377 2562 I - 34132 Trieste, via Trento 2

Prot. **0061701**

Class. 4 - 8

riferimento: **prot. PG/U 0095976**

dd. 6 agosto 2015

allegato

Trieste, **18.08.2015**

Al Comune di

oggetto: Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – Occupazione di suolo pubblico e manifestazioni fieristiche

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, sono stati formulati una serie di quesiti attinenti le problematiche di cui all'oggetto; si premette che, per quanto concerne l'occupazione di suolo pubblico con gazebo, dehors e simili da parte di titolari degli esercizi di somministrazione, la scrivente ha già affrontato la problematica con la nota prot. 10422/COMM. dd. 26 settembre 2003¹ (SCIA per ampliamento o somministrazione temporanea).

Ad integrazione di quanto esplicitato sul punto, si segnala che la giurisprudenza amministrativa parla di ampliamento nell'ipotesi di <<comunicazione diretta tra i locali>> (TAR Veneto sentenza n. 725/2015) e per quanto concerne una simile estensione alle aree private a cielo libero, si impone comunque il rispetto delle prescrizioni di cui ai regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienicosanitaria, ai regolamenti edilizi e alle norme urbanistiche, nonché a quelle relative alle destinazioni d'uso (TAR Friuli-Venezia Giulia sentenza n. 679/2009).

Relativamente alla somministrazione temporanea in occasione di fiere o di altre riunioni straordinarie di persone, l'articolo 42, comma 11, della legge regionale 29/2005² dispone che <<le autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche (rectius, SCIA) sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possiede i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7, e nei limiti dei posteggi appositamente previsti>>: quindi, ogni singolo operatore deve presentare la SCIA per la somministrazione temporanea.

¹ La nota è consultabile sul sito:

[http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-impres/commercio-terziario/FOGLIA14/Macroarea:AttivitàdiSomministrazione;file:Somministrazioneinchioschiallocatipressolocali\(26.09.03\).](http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-impres/commercio-terziario/FOGLIA14/Macroarea:AttivitàdiSomministrazione;file:Somministrazioneinchioschiallocatipressolocali(26.09.03).)

² In materia di "fiere" disciplinate dalla legge regionale 7/2003, vedasi il parere sul sito di cui alla nota 1, Macroarea: Attività di somministrazione; file: Fiera ex LR 7/2003 e somministrazione (07.05.04).

L'articolo 71, comma 3, sempre della legge regionale 29/2005, esonera dal possesso dei requisiti professionali le associazioni senza scopo di lucro per la somministrazione effettuata, sia in sede fissa sia sulle aree pubbliche, in occasione di riunioni straordinarie di persone; diversamente, l'articolo 41 del decreto legge 5/2012 (convertito, con modifiche, nella legge 35/2012), prevede che <<L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'art. 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59>> (non sussiste cioè il favor nei confronti delle sole associazioni senza scopo di lucro, ma è riconosciuta la facoltà in via generale).

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 62/2013, ha ascrivito la disposizione di cui al citato articolo 41 del decreto legge nazionale alla materia dei LEP (di potestà esclusiva dello Stato e di conseguenza "prevalente" rispetto alla normativa regionale), <<in quanto anche l'attività amministrativa [...] può assurgere alla qualifica di "prestazione" (quindi, anche i procedimenti amministrativi in genere), della quale lo Stato è competente a fissare un "livello essenziale" a fronte di una specifica pretesa di individui, imprese, operatori economici ed, in generale, di soggetti privati>> (cfr. anche sentenze n. 207 e n. 203 del 2012).

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

- dott. Lucio CHIARELLI –
firmato digitalmente

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3775221 e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it
RBr